



Comune di Padova

Codice Fiscale 00644060287

**Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza
dei requisiti previsti per l'affidamento "in house" del
servizio di gestione della sosta a pagamento nel
parcheggio pubblico interrato denominato
"autorimessa Conciapelli"
sito a Padova in Riviera Mugnai n. 34;
e nel parcheggio pubblico interrato denominato
"autorimessa De Gasperi"
sito a Padova in piazza De Gasperi n. 32**

**(ex art. 34, commi 20 e 21, D. L. n. 179/2012 conv. legge
n. 221/2012)**

PREMESSA

La finalità della presente relazione è quella di assolvere agli obblighi informativi prescritti dall'art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/12 conv. Legge n. 221/2012, con riferimento all'affidamento alla Società "in house" APS Holding S.p.A. (attuale gestore della quasi totalità degli stalli pubblici a pagamento a Padova) del servizio di gestione della sosta a pagamento nei parcheggi pubblici interrati "autorimessa Conciapelli" sito a Padova in Riviera Mugnai n. 34 e "autorimessa De Gasperi" sito a Padova in piazza De Gasperi n. 32

La menzionata disposizione normativa si raccorda al disposto di cui all'art. 13 c. 25-bis D.L. n. 145/2013, conv. Legge n. 9/2014 che obbliga gli enti locali ad inviare le relazioni in questione all'Osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e comunque senza maggiori oneri per la finanza pubblica, che provvederà a pubblicarle nel proprio portale telematico contenente dati concernenti l'applicazione della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica sul territorio.

Oltre alle finalità di legge, il presente elaborato individua i principali obiettivi e le motivazioni dell'affidamento, utili per tracciare un percorso operativo che permetta di indirizzare e di addivenire ad una gestione unitaria del "Servizio di gestione dei parcheggi a pagamento", nell'ambito della gestione della mobilità urbana.

La finalità perseguita è quella di rendere trasparente il processo di affidamento del Servizio in oggetto, ferma restando la discrezionalità amministrativa dell'Ente e la disciplina comunitaria applicabile.

Vengono illustrati i presupposti amministrativi, suddivisi in presupposti gestionali e presupposti economico-finanziari, posti a base della preferenza dell'Ente per la modalità di affidamento prescelta in confronto alle altre possibili, nel rispetto della normativa applicabile e del principio dell'economicità dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 97 della Costituzione.

L'art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/12 dispone che *"Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste."*

Nel dettaglio, la presente relazione individua:

- le ragioni, sia gestionali che economico-finanziarie, sulla base delle quali l'Amministrazione ha optato per l'affidamento "in house" rispetto alle altre;
- la sussistenza dei requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la forma di affidamento prescelta;

- la disamina degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale.

SEZIONE 1

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per quanto riguarda l'ambito oggettivo di applicazione dell'art. 34 c. 20 e 21 D.L. n. 179/12 conv. Legge n. 221/2012, occorre innanzitutto chiarire la nozione di "*servizio pubblico locale a rilevanza economica*".

L'art. 112 Dlgs. n. 267/00 (Tuel) definisce servizi pubblici locali quelli che hanno per oggetto la produzione di beni e attività "*rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali*".

Ciò che connota la natura di servizio pubblico è il conseguimento di fini sociali a favore della collettività. In merito alla nozione di "servizio pubblico locale", la giurisprudenza amministrativa (tra cui: Cons. St. Ad Plen. n. 7/2014; Cons. St. n. 5532/2013, Cons. St. n. 2012/2011) ha precisato che:

- nel "*servizio pubblico locale*" sono ricomprese quelle attività destinate a rendere un'utilità immediatamente percepibile ai singoli o all'utenza complessivamente considerata, che ne sopporta i costi direttamente mediante pagamento di apposita tariffa, all'interno di un rapporto trilaterale, con assunzione del rischio di impresa a carico del gestore;
- il "*servizio pubblico locale*" risulta fondato su 2 elementi: 1) la preordinazione dell'attività a soddisfare in modo diretto esigenze proprie di una platea indifferenziata di utenti; 2) la sottoposizione del gestore ad una serie di obblighi, tra i quali quelli di esercizio e tariffari, volti a conformare l'espletamento dell'attività a regole di continuità, regolarità, capacità tecnico-professionale e qualità;
- il "*servizio pubblico locale*", in quanto volto al perseguimento di scopi sociali e di sviluppo della comunità, è finalizzato al soddisfacimento diretto di esigenze collettive della stessa con effetto generalizzato sul suo assetto socio-economico; riguarda di conseguenza un'utenza indifferenziata, anche se sia fruibile individualmente, ed è sottoposto a obblighi di esercizio imposti dall'ente pubblico affinché gli scopi suddetti siano garantiti, inclusa la determinazione del corrispettivo in forma di tariffe.

Con riferimento alla distinzione fra servizi pubblici locali aventi rilevanza economica e servizi pubblici locali privi di rilevanza economica può essere utile far riferimento alle fonti comunitarie. Come rimarcato anche da Corte Cost., sent. n. 272/2004, la Commissione europea nel "Libro Verde sui servizi di interesse generale" (COM-2003-270) del 21 maggio 2003, ha affermato che la distinzione tra attività economiche e non economiche ha carattere dinamico ed evolutivo, cosicché non sarebbe possibile fissare a priori un elenco definitivo dei servizi di interesse generale di natura "non economica". Secondo la costante giurisprudenza comunitaria spetta infatti al Giudice nazionale valutare circostanze e condizioni in cui il servizio viene prestato, tenendo conto, in particolare, dell'assenza di uno scopo precipuamente lucrativo, della mancata

assunzione dei rischi connessi a tale attività ed anche dell'eventuale finanziamento pubblico dell'attività in questione (Corte di Giustizia CE, sentenza 22 maggio 2003, causa 18/2001).

La qualificazione di un servizio pubblico a rilevanza economica è correlata alla astratta potenzialità di produrre un utile di gestione e, quindi, di riflettersi sull'assetto concorrenziale del mercato di settore (in tal senso Cons. St. n. 5409/2012 che ha anche rimarcato come sia irrilevante l'irrisorietà dell'utile che viene prodotto)

Va soggiunto che, ai fini della qualificazione di un servizio pubblico locale sotto il profilo della rilevanza economica, non riveste importanza la valutazione fornita dalla P.A., occorrendo verificare in concreto se l'attività da espletare presenti o meno il connotato della "redditività", anche solo in via potenziale (Cons. St. n. 5097/2009).

Dunque, deve ritenersi di rilevanza economica il servizio che si innesta in un settore per il quale esiste, quantomeno in potenza, una redditività e una competizione sul mercato, ciò ancorché siano previste forme di finanziamento pubblico, più o meno ampie, dell'attività in questione.

Il discrimine tra il carattere della rilevanza economica o meno del "servizio pubblico" non è dato né dalla natura dell'attività, né dal suo oggetto, ma piuttosto dalla modalità di gestione che ne determina l'indice della sua economicità.

In linea generale gli Enti Locali possono procedere ad affidare la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica attraverso:

- 1 esternalizzazione a terzi con espletamento di procedure ad evidenza pubblica secondo le disposizioni in materia di appalti e concessioni di servizi;
- 2 Società mista, la cui selezione del socio privato avvenga mediante gara a doppio oggetto, in applicazione delle disposizioni inerenti il "partenariato pubblico-privato";
- 3 gestione cosiddetta "in house", purché sussistano i requisiti previsti dall'ordinamento comunitario, e vi sia l'assoggettamento ai vincoli disposti dalle vigenti normative.

Anche sulla scorta di quanto chiarito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 199/2012, i servizi pubblici locali di rilevanza economica possono essere gestiti indifferentemente mediante il mercato (ossia individuando all'esito di una gara ad evidenza pubblica il soggetto affidatario) ovvero attraverso il c.d. "*partenariato pubblico privato*" (ossia per mezzo di una Società mista e quindi con una "gara a doppio oggetto" per la scelta del socio o poi per la gestione del servizio), ovvero attraverso l'affidamento diretto "*in house*", senza previa gara, ad un soggetto che solo formalmente è diverso dall'ente, ma che ne costituisce sostanzialmente un diretto strumento operativo, ricorrendo in capo a quest'ultimo i requisiti della totale partecipazione pubblica, del controllo (sulla Società affidataria) analogo (a quello che l'Ente affidante esercita sui propri servizi) e della realizzazione, da parte della società affidataria, della parte più importante della sua attività con l'Ente o gli Enti che la controllano.

Va rimarcato che la scelta della p.a. di avvalersi dell'affidamento diretto "*in house*" necessita di adeguata motivazione, specie con riferimento ai presupposti applicativi.

La scelta dell'Ente Locale sulle modalità di organizzazione dei “servizi pubblici locali” e dei “servizi strumentali” ed in particolare l'opzione tra modello “in house” e ricorso al mercato deve basarsi sui consueti parametri di esercizio delle scelte discrezionali e, vale a dire:

- valutazione comparativa di tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti;
- individuazione del modello più efficiente ed economico;
- adeguata istruttoria e motivazione.

Merita di essere osservato che l'organismo “in house” di un'amministrazione pubblica si configura come “derivazione” o “longa manus” di essa, in quanto incaricata di una gestione in qualche modo riconducibile allo stesso ente affidante o a sue articolazioni, secondo un modello di organizzazione meramente interno, qualificabile in termini di delegazione interorganica (Cons. St. n. 298/2015; Cons. St. n. 4728/2020).

Le condizioni idonee a determinare la “delegazione interorganica” sono:

- a partecipazione pubblica totalitaria;
- b “controllo analogo”;
- c destinazione prevalente dell'attività a favore dell'Ente affidante

Detti requisiti originariamente elaborati dalla giurisprudenza comunitaria si trovano consacrati a livello normativo anche nel vigente Codice dei contratti pubblici.

Più precisamente l'art. 5 D.Lgs. n. 50/2016 prevede che l'affidamento diretto sia possibile al ricorrere delle seguenti condizioni:

- a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- b) oltre l'80% delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;
- c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

Sulla scorta di quanto esposto possono affermarsi i seguenti principi fondamentali:

- “l'affidamento diretto di un ‘servizio pubblico’ è consentito allorché l'Ente pubblico decide di affidare la gestione del servizio al di fuori del sistema della gara, avvalendosi di una società esterna (ossia, soggettivamente separata) che presenti caratteristiche tali da poterla qualificare come una ‘derivazione’, o una ‘longa manus’, dell'Ente stesso”;
- in questa prospettiva, “l'espressione ‘in house’ indica una gestione in qualche modo

riconducibile allo stesso Ente affidante o alle sue articolazioni; pertanto, si è in presenza di un modello di organizzazione interno, qualificabile in termini di delegazione *'interorganica'* (ex plurimis, Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 1/2008).

Relativamente al *"controllo analogo"* la giurisprudenza oramai consolidata, rifacendosi alle disposizioni europee, ha stabilito gli indici identificativi della sua sussistenza, da utilizzare per verificare ai fini della legittimità degli affidamenti diretti a Società interamente pubbliche che svolgono la parte prevalente della propria attività nei confronti delle P.A. controllanti (Cfr. Corte europea c. 324/07; Consiglio di Stato, Sezione V – 28 dicembre 2007, n. 6736; Sezione VI–3 aprile 2007, n. 1514; Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 1/08; Corte Costituzionale, Sentenza n. 439/08). L'indagine deve necessariamente investire le clausole e le prerogative che attribuiscono agli Enti Locali partecipanti effettive possibilità di ingerenza nella sfera decisionale del soggetto affidatario.

In particolare, esse devono tradursi:

- in una penetrante azione propulsiva o propositiva sulle linee strategiche ed operative della Società (ad esempio con la determinazione degli Ordini del giorno degli Organi sociali, l'indicazione dei Dirigenti da nominare e l'elaborazione di direttive sulla politica aziendale);
- nella previsione, a favore dell'Ente pubblico, di strumenti di controllo più intensi di quelli riconosciuti dal diritto societario alla maggioranza assembleare;
- in incisivi poteri di veto suscettibili di inibire iniziative o decisioni che si pongano in contrasto con i propri interessi;
- nell'esercizio, da parte del Consiglio di amministrazione, di poteri di controllo, indirizzo (a vantaggio di quelli in capo ai soci) e di gestione (sempre più in capo alle strutture interne anche per il crescente carico di regole pubblicistiche che devono essere seguite con particolari competenze) più ridotti di quelli previsti dal Codice civile, in quanto soggetto a direttive vincolanti da parte dell'Amministrazione.

Alla luce di quanto sopra, viene in rilievo che, nell'ambito dei modelli di gestione dei "servizi pubblici locali" e dei "servizi strumentali", l'istituto dell'affidamento diretto è ammissibile solo nel rispetto rigoroso di alcune condizioni che sono state individuate, prima dalla giurisprudenza comunitaria ed elaborate poi anche da quella nazionale.

Le Direttive 26 febbraio 2014 nn. 24/2014/Ue e 23/2014/Ue (rispettivamente "sugli appalti" e "sull'aggiudicazione dei contratti di concessione") sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Ue il 28 marzo 2014 e sono entrate in vigore il 17 aprile 2014. Gli Stati membri erano tenuti a recepirle entro il termine del 17 aprile 2016.

Il ns. ordinamento le ha recepite con il nuovo "Codice degli Appalti" (Dlgs. n. 50/16), pubblicato in G.U. il 19 aprile 2016 ed in vigore dallo stesso giorno.

Dalla lettura del Paragrafo 1, sia dell'art. 12 della Direttiva "sugli appalti", sia dell'art. 17 della Direttiva "sull'aggiudicazione dei contratti di concessione", si evince che affinché una

persona giuridica (di diritto pubblico o di diritto privato) possa ricevere in affidamento diretto - cioè senza gara ad evidenza pubblica - la gestione di un servizio pubblico locale (o anche strumentale) da un'Amministrazione aggiudicatrice, occorre che quest'ultima eserciti sulla prima entità un controllo analogo a quello che svolge sui propri servizi. Inoltre, i compiti affidati senza gara alla persona giuridica devono coprire almeno l'80% delle sue attività. Altra condizione richiesta per evitare l'applicazione delle regole concorrenziali è quella per cui nella persona giuridica affidataria non vi deve essere “... *alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazioni di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata*”.

In tale contesto è intervenuta la Corte di Giustizia la quale, pronunciandosi sulle questioni pregiudiziali poste dalla V sezione del Consiglio di Stato in materia di Società in house (con ordinanze di remissione n.138 del 7 gennaio 2019, n. 293 del 14 gennaio 2019 e n. 296 del 15 gennaio 2019), ha enunciato il seguente principio: “*L'art. 12, par. 3, Dir. 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la Dir. 2004/18/CE, deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale [quale l'art. 192 del vigente "Codice dei contratti pubblici" italiano] che subordina la conclusione di un'operazione interna, denominata anche "contratto in house", all'impossibilità di procedere all'aggiudicazione di un appalto e, in ogni caso, alla dimostrazione, da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, dei vantaggi per la collettività specificamente connessi al ricorso all'operazione interna.*” (Corte giustizia Unione Europea Sez. IX, Ord., 06-02-2020, in cause riunite da C-89/19 a C-91/19).

Secondo i Giudici del Lussemburgo, dunque, in virtù del “principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche” (art. 2 Direttiva 2014/23/UE), ossia di libertà organizzativa della p.a., è indifferente per l'ordinamento comunitario che uno Stato membro introduca delle condizioni stringenti tese alla verifica dell'economicità e dell'efficienza del modello dell'autoproduzione rispetto al ricorso al mercato.

La Corte di Giustizia afferma dunque che non è incompatibile con l'ordinamento comunitario la normativa italiana che subordina l'affidamento in house alla dimostrazione dell'impossibilità del ricorso al mercato e, in ogni caso, dei vantaggi per la collettività.

Va evidenziato conclusivamente che, anche di recente, i Giudici di Palazzo Spada hanno ribadito la natura eccezionale dell'in house providing: “*L'affidamento in house di servizi pubblici è illegittimo nel caso in cui non ci sia convenienza economica rispetto alla esternalizzazione dello stesso; l'in house providing riveste infatti carattere eccezionale rispetto all'ordinaria modalità di scelta del contraente ed è possibile solo qualora sussista per l'amministrazione una reale convenienza rispetto alle condizioni economiche offerte dal mercato.*” (Cons. St. n. 681/2020).

I medesimi hanno altresì rilevato come la motivazione in parola debba presentare i requisiti dell'analiticità, prendendo in esame le specifiche caratteristiche del servizio affidato: la congruità della scelta operata dalla p.a. deve essere verificata caso per caso, e non implica necessariamente l'effettuazione di specifiche indagini di mercato e/o di tipo comparativo (Cons. St. n. 7023/2021).

1.1 - Gli "obblighi di servizio pubblico"

La locuzione "*obblighi di servizio pubblico*" fa riferimento ai requisiti minimi, di tipo quali-quantitativo e di equa distribuzione territoriale del servizio, imposti dalle Autorità pubbliche al fornitore del servizio per garantire il conseguimento di alcuni obiettivi di interesse pubblico, ad esempio in materia di trasporti aerei, ferroviari e stradali o di energia. Tali obblighi possono essere imposti, sia livello comunitario che nazionale o regionale (Commissione europea, "Libro verde sui servizi di interesse generale" del 2004); esempi in tal senso sono quelli relativi al "Trasporto pubblico locale", in cui l'Ente affidante stabilisce tariffe calmierate per alcune categorie di servizio rispondenti al principio di "universalità" (Trasporto regionale), ovvero imponga lo svolgimento del servizio su linee ed a condizioni non remunerative.

Altri obblighi di servizio pubblico possono concernere l'imposizione di *standard minimi* delle prestazioni che devono essere assicurati nell'espletamento del "servizio pubblico locale", che importano il sostenimento di oneri eccessivi rispetto alla remuneratività della gestione.

L'onere di "*definizione espressa*" dei contenuti specifici degli obblighi di "*servizio pubblico*" e di "*servizio universale*", indicando le "*compensazioni economiche*" (se previste) da erogare, è da ricondurre alla generale finalità di tutela della concorrenza ed a quello correlato della legittimità degli aiuti di Stato, di cui al Trattato Ue.

In tal senso, la Corte di giustizia CE nella sentenza 24/07/2003 (in causa C-280/00, Altmark Trans GmbH) ha precisato che le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico non costituiscono aiuti di Stato qualora siano rispettate le seguenti 4 condizioni cumulative:

- *l'impresa beneficiaria deve essere stata effettivamente incaricata dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico e detti obblighi devono essere definiti in modo chiaro;*
- *i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente;*
- *la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole;*
- *quando la scelta dell'impresa da incaricare dell'esecuzione di obblighi di servizio pubblico non venga effettuata mediante una procedura di appalto pubblico che consenta di selezionare il candidato in grado di fornire tali servizi al costo minore per la collettività, il livello della necessaria compensazione deve essere determinato sulla base di un'analisi dei costi che dovrebbe sostenere un'impresa media, gestita in modo efficiente.*

Più di recente si è chiarito che sfugge alla qualificazione di aiuto di Stato un intervento statale considerato come una compensazione che rappresenti la contropartita di prestazioni effettuate dalle imprese beneficiarie per assolvere obblighi di servizio pubblico, tale che dette imprese non traggono, in realtà, un vantaggio finanziario e il suddetto intervento non ha quindi l'effetto di collocarle in una posizione concorrenziale più favorevole rispetto alle imprese concorrenti. Pertanto, un intervento statale che non soddisfi una o più delle condizioni Altmark può essere considerato aiuto di Stato (Corte giustizia Unione Europea Sez. IX, 04/03/2020, in causa C-586/18).

Le criticità connesse alle compensazioni attengono, da un lato, al rischio di procedere a compensazioni pubbliche superiori ai costi aggiuntivi effettivamente sostenuti dai gestori del servizio (sovra compensazioni), dall'altro, al rischio di determinazione di "sussidi incrociati", con la conseguenza che la compensazione erogata dall'Ente affidante venga indebitamente utilizzata per il finanziamento di attività diverse dal servizio pubblico interessato, determinando alterazioni alla concorrenza nei relativi mercati collaterali (cross-subsidization).

Con riferimento al servizio pubblico che si intende affidare in *house providing* e oggetto della presente relazione, la principale normativa di riferimento deriva dall'art.15 della legge n.122 del 1989, poi trasfusa con modifiche nell'art.7 del d. Lgs. n.285/1992 "*Nuovo Codice della Strada*" che all'art. 7, comma 1, lett.f) prevede che i Comuni possono stabilire, previa deliberazione della giunta, aree da destinare a parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe.

SEZIONE 2

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

2.1 - La dimensione economica del servizio in corso di affidamento

Il Comune di Padova intende affidare ad APS Holding S.p.A. il servizio di gestione della sosta a pagamento nei parcheggi pubblici interrati “autorimessa Conciapelli” (sito a Padova in Riviera Mugnai n. 34, dotato di n. 168 stalli di sosta e aperto 24h su 24h e 7 giorni su 7) e “autorimessa De Gasperi” (sito a Padova in piazza De Gasperi n. 32, dotato di n. 81 stalli di sosta e aperto 24h su 24h e 7 giorni su 7).

2.2 – Lo stato dell’arte della gestione del servizio

Prima del presente affidamento, l’autorimessa Conciapelli era già gestita da APS Holding S.p.A. in forza di affidamento d’urgenza per n. 6 mesi disposto con Delibera di G.C. n. 2021/0098 del 09/03/2021 e formalizzato con contratto sottoscritto digitalmente in data 25-26/05/2021.

Ed analogamente l’autorimessa De Gasperi era gestita da APS Holding S.p.A. in forza di affidamento d’urgenza per n. 4 mesi disposto con Delibera di G.C. n. 2021/0276 del 01/06/2021 e formalizzato con contratto sottoscritto digitalmente in data 02-05/07/2021.

2.3 – “APS HOLDING SPA – Attività svolta

APS Holding S.p.A. è una Società a capitale interamente pubblico che opera nell’ambito del territorio patavino nei seguenti settori:

- Servizio pubbliche affissioni e pubblicità commerciale;
- Gestione del sistema informativo per il controllo del traffico e la rilevazione della velocità istantanea sulla tangenziale di Padova
- Servizio sosta pubblica in parcheggi chiusi e stalli stradali;
- Attività strumentale volta alla gestione della Sala del Commiato e di tre linee di forni crematori presso il Cimitero Maggiore della Città,
- Servizio di Car Sharing;
- Servizio di gestione della sorveglianza e apertura delle principali sale pubbliche comunali e dei musei, e altre attività minori;
- Gestione del servizio di facchinaggio, trasloco e movimentazione di arredi e beni di proprietà del Comune di Padova.

In data 13 luglio 2021, con girata azionaria autenticata dalla Banca Monte dei Paschi di Siena sono state trasferite le n. 406 azioni ordinarie del capitale sociale di APS Holding S.p.A., detenute dal Comune di Vigonza, al Comune di Padova. APS Holding S.p.A., pertanto, attualmente risulta essere società uninominale in quanto partecipata al 100% dal Comune di Padova.

Nell’ambito del Settore “Parcheggi” APS Holding S.p.A. svolge l’attività di gestione di aree di sosta pubblica per autoveicoli ed impianti connessi, sia a raso che di struttura per circa 7000 posti auto.

Come riportato nella Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2020 (pag. 3 ss.) rispetto all'esercizio precedente, il Conto Economico 2020 registra un decremento del totale valore della produzione di Euro 95.741 (Euro 22.252.224, contro gli Euro 22.347.965 del 2019), e un incremento dei Costi della Produzione di € 1.830.001 (Euro 20.700.708 contro gli Euro 18.870.706 del 2019).

Il decremento del valore della produzione (- 0,4% rispetto al 2019) è sostanzialmente causato da una riduzione dei ricavi della produzione di € 2.853.200 (che ha colpito, per effetto della pandemia, in particolare i rami del parcheggio, del car sharing, della pubblicità commerciale), parzialmente compensato da un incremento degli altri ricavi e proventi per Euro 2.659.405 (per buona parte causato da sopravvenienze attive emergenti dal conferimento di 2 carrozze del SIR 1 destinato all'aumento di capitale della società collegata Busitalia Veneto S.p.A. e dal parziale rilascio del fondo rischi contrattuali, stanziato nel 2018, relativo ad un contenzioso con alcuni Comuni limitrofi di Padova per contributi erogati dagli stessi per il servizio di trasporto pubblico locale).

L'incremento dei costi della produzione (+9,7% rispetto al 2019) è a sua volta sostanzialmente causato dall'incremento della voce oneri diversi di gestione, su cui hanno gravato in massima parte le minusvalenze da immobilizzazioni emergenti dal su citato conferimento di 2 carrozze del SIR 1 destinato all'aumento di capitale della società collegata Busitalia Veneto S.p.A., e dall'incremento della voce Accantonamenti per rischi, derivante dall'accantonamento di un importo corrispondente ad alcuni crediti trasferiti alla consociata Busitalia Veneto S.p.A. per effetto del conferimento in natura effettuato nell'aprile 2015, in relazione ai quali si sta verificando se vi siano i presupposti per una eventuale responsabilità di APS Holding S.p.A. in caso di impossibilità di incasso degli stessi da parte della società conferitaria.

Complessivamente, il risultato ante-imposte 2020 ha registrato una riduzione del 78,2% rispetto all'esercizio precedente (Euro 590.572 contro gli Euro 2.715.184 del 2019), mentre l'utile post-imposte 2020 ha registrato un decremento del 93,3% rispetto all'esercizio precedente (Euro 107.090 contro gli Euro 1.608.340 del 2019).

Nella relazione sulla gestione si rileva altresì che i proventi da attività di gestione dei parcheggi nell'anno 2020 ammontano a € 5.047.237,00 con un decremento del fatturato del 33,7% rispetto ai proventi del 2019 (pari a € 7.614.051,00). Il decremento risulta *“dovuto per lo più all'emergenza sanitaria ma anche alla riduzione della dotazione dei posti auto pari al 7,62% e alla presenza del parcheggio gratuito situato nell'area denominata ex Prandina (capace di accogliere circa 250 veicoli).”*

Ivi si soggiunge che: *“Nel 2020 è stato completato l'iter per la dotazione di nuovi parcometri (con aggiudicazione avvenuta a gennaio 2020). A completamento del progetto, è stata completata la procedura per l'aggiudicazione della realizzazione dell'infrastruttura di sensori di parcheggio che consentiranno il monitoraggio in tempo reale sullo stato di occupazione degli stalli, dei pagamenti, e soprattutto forniranno dati per il settore mobilità e urbanistica del Comune. Il vantaggio di un controllo di tutto il sistema della sosta tramite un unico gestore, quale dovrebbe essere APS, consiste anche nel*

fatto che, a seguito dei dati a disposizione, sarà possibile utilizzare, oltre alle app telefoniche, i pannelli a messaggio variabile, la cui realizzazione è stata affidata con procedura di gara conclusasi nel mese di marzo 2020 e la cui installazione è stata completata a metà giugno 2021 e di cui è imminente il collaudo. A febbraio 2020 l'app multifunzione EasyPadova, che consente il pagamento dei parcheggi sia in struttura che su strada direttamente tramite portale APS è diventata operativa ed è già oggetto di utilizzazione da parte dell'utenza ed è in continua evoluzione con la messa a disposizione di nuovi servizi.”

2.4 - Organizzazione societaria

La *governance* e la direzione aziendale è esercitata dai seguenti Organi:

- **Consiglio di amministrazione (Cda).** Ai sensi dell'Art. 18 – AMMINISTRATORE UNICO - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE dello Statuto societario:
 - 1) La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri, compreso il Presidente. Ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile, i componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati dal Sindaco del Comune di Padova in misura proporzionale alla partecipazione del Comune medesimo al capitale sociale. I restanti componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall'assemblea. Nel caso la società sia amministrata da un Amministratore Unico, questo sarà nominato dal Sindaco del Comune di Padova. L'organo amministrativo dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile, fermo restando il rispetto dell'art.2449 c.c. Esso scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.
 - 2) Non potranno ricoprire la carica di amministratore né quella di direttore generale coloro che: a) si trovino nella situazione di incompatibilità stabilita dagli artt. 64 comma 4° e 78 comma 5° del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dall'art. 15 della L. 19 marzo 1990 n. 55, dall'art. 11 comma 8° del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e dal Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39; b) siano in lite con la società o siano titolari, soci illimitatamente responsabili, amministratori, dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse con i servizi affidati alla Società; c) non dispongano dei requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia previsti dalla legge.
 - 3) Gli amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al presidente la sopravvenienza di una delle cause che comporti la decadenza dall'ufficio. Se la decadenza riguarda il presidente o l'amministratore unico, la comunicazione va resa al Collegio Sindacale.
 - 4) Nel caso di cessazione per una qualsiasi causa della maggioranza degli amministratori, l'intero consiglio si considera dimissionario e, pur rimanendo in carica con pienezza di poteri fino al rinnovo, deve immediatamente convocare l'assemblea per le nuove nomine.
 - 5) Gli amministratori nominati ex art. 2449 c.c. da parte di enti pubblici possono essere revocati e sostituiti in ogni momento da parte degli stessi.

6) In caso di rinnovo per qualsiasi causa degli amministratori dell'ente pubblico (Comune) e in relazione al rapporto fiduciario sottostante alla nomina, l'Amministratore Unico o i componenti del C.d.A. nominati ai sensi e per gli effetti dell'art.2449 c.c. restano in carica fino all'approvazione del primo bilancio successiva alla nomina del nuovo Sindaco. Intervento tale adempimento, decadono dalla carica, senza diritto di indennizzo, l'Amministratore Unico o componenti del C.d.A. per i quali non sia stato nel frattempo adottato formale provvedimento di conferma da parte del Sindaco, provvedimento che dovrà essere notificato all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

7) Gli amministratori della società sono soggetti al rispetto di quanto previsto dagli artt.2390, 2391, 2392 c.c.

8) Nel caso l'amministrazione sia affidata a un Consiglio di Amministrazione, la scelta degli amministratori sarà effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120. Art. 19

- **Presidente del Cda e amministratori delegati.** Ai sensi dell'Art. 20 – PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE dello Statuto societario:

1) Il consiglio di amministrazione, ove non vi provveda l'assemblea, elegge nel proprio seno il presidente ed un eventuale vicepresidente.

2) Il presidente convoca e presiede il consiglio e il comitato esecutivo e ne fissa l'ordine del giorno.

3) Il presidente ha la rappresentanza legale della società nei confronti dei terzi e in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento, egli è sostituito dal vicepresidente se nominato.

Ai sensi dell'Art. 19 – AMMINISTRATORI DELEGATI dello Statuto societario:

1) Il consiglio d'amministrazione può attribuire deleghe ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

2) Fermo restando in ogni caso il disposto dell'art. 26 dello Statuto, non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2381, 4° comma c.c. e quelle non delegabili ai sensi delle altre leggi vigenti.

3) Le cariche di presidente (o di vicepresidente) e di amministratore delegato sono cumulabili.

4) Gli organi delegati dovranno riferire al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni 6 (sei) mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società o dalle sue controllate.

5) Agli amministratori delegati, se nominati, compete – salva diversa disposizione del consiglio – la rappresentanza nei limiti della delega.

6) Al consiglio spetta, comunque, il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

- **Direttore generale.** Ai sensi dell'Art. 27 – DIRETTORE GENERALE dello Statuto societario:

1) L'organo amministrativo può proporre all'assemblea la nomina di un direttore generale, che deciderà determinandone le funzioni, il compenso e i poteri di rappresentanza.

2) Il direttore generale partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo. Esegue le deliberazioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo. Dirige il personale della società e adotta i relativi provvedimenti. Indirizza e coordina l'attività dei responsabili delle diverse aree funzionali della società.

3) Il direttore generale dovrà possedere gli stessi requisiti previsti dal presente statuto per la nomina ad amministratore.

• **Collegio sindacale.** Ai sensi dell'art. 24 "ORGANO DI CONTROLLO" dello Statuto societario:

Il Collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti. Ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile i componenti del Collegio sindacale sono nominati dal Sindaco del Comune di Padova in misura proporzionale alla partecipazione del Comune medesimo al capitale sociale. I restanti componenti del Collegio sindacale sono nominati dall'assemblea. Al collegio sindacale spettano i compiti di cui all'art.2403 e seguenti c.c..

Ai sensi dell'Art. 25 – CONTROLLO CONTABILE dello Statuto Societario:

1) La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti ovvero da una società di revisione.

2) Nel caso in cui il controllo contabile venga assegnato al collegio sindacale, tutti i sindaci dovranno essere revisori contabili iscritti nel registro presso il Ministero di Giustizia.

3) Al revisore o alla società di revisione si applicano gli articoli 2409-*bis* e seguenti.

L'attuale Consiglio di Amministrazione è così composto:

-Giuseppe Farina, Presidente

-Riccardo Bentsik, Consigliere e amministratore delegato

-Nicola Bettiato, Consigliere

-Veronica Fioretto, Consigliere

-Paola Valbonesi, Consigliere

Il Collegio sindacale è così composto:

Dante Carolo, Presidente

Stefania Albertin, Sindaco Effettivo

Gaetano Sirone, sindaco effettivo

Letizia Lotto, sindaco supplente

Tomaso Lo Russo, Sindaco Supplente

2.5 - **Assetto proprietario, controllo analogo e obbligo di servizio pubblico**

Assetto proprietario

APS Holding S.p.A. è attualmente partecipata al 100% dal Comune di Padova.

In data 26/09/2019 è stata accolta con esito positivo la domanda presentata dal Comune d'iscrizione

nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie "società" in house istituito presso l'ANAC; e APS Holding S.p.A. è stata riconosciuta quale organismo in house del Comune di Padova.

Controllo analogo

Per il "Servizio parcheggi" il "controllo analogo" è effettuato dal Comune di Padova per effetto della sua partecipazione totalitaria al capitale sociale, oltre che sulla base delle disposizioni statutarie applicabili.

Risulta, in particolare, dall'art. 22 Statuto che i poteri di cui sono investiti gli amministratori per la gestione dell'impresa vengono esercitati "nell'ambito degli indirizzi e degli obiettivi espressi dai soci enti pubblici". Ne discende che l'Amministrazione comunale è in grado di esercitare un potere strategico di indirizzo e controllo senza dubbio più penetrante ed incisivo rispetto al caso di una mera partecipazione azionaria in qualsiasi altro ente.

Nello specifico, il "controllo analogo" operato dal Comune di Padova si desume dai seguenti articoli dello Statuto:

ART. 1 - COSTITUZIONE È costituita una società per azioni a totale capitale pubblico locale, incedibile a privati, denominata "APS HOLDING S.P.A.". Ai fini del presente articolo, per "capitale pubblico locale", si intende il capitale detenuto da enti pubblici locali, in via diretta ovvero indiretta, tramite società da loro interamente partecipate. La Società ha l'obbligo di realizzare e gestire la parte prevalente della propria attività con gli enti pubblici soci. **La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento, di cui all'art. 2497 e seguenti del Codice Civile, da parte del Comune di Padova.**

Art 3 - OGGETTO SOCIALE "(...) La società dovrà conseguire oltre l'ottanta per cento del proprio fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sarà consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Art. 5 - CAPITALE SOCIALE "...3) L'ingresso di nuovi soci pubblici potrà avvenire a seguito di aumento di capitale sociale oppure a seguito di cessione di azioni per una partecipazione complessiva non superiore al 49% (quarantanove per cento) dell'intero capitale sociale. 4) L'efficacia del trasferimento o della sottoscrizione di azioni di nuova emissione è subordinata all'accertamento da parte del **consiglio di amministrazione che il trasferimento non faccia venir meno la titolarità da parte del Comune di Padova del 51%** (cinquantuno per cento) dell'intero capitale sociale. 5) Agli azionisti pubblici diversi dal Comune di Padova, sarà fatto divieto di possedere, in via diretta o indiretta, singolarmente ovvero congiuntamente, più del 49% (quarantanove per cento) del capitale sociale. Tale limite si applica, alle partecipazioni complessivamente possedute dal relativo gruppo di appartenenza (compresi soggetti controllanti, controllati o collegati ai sensi del codice civile

ovvero aderenti ad accordi relativi all'esercizio del diritto di voto o al trasferimento di azioni). ...”

Art. 8 – TRASFERIMENTI E PRELAZIONE 1) Non è consentita la cessione, il trasferimento, l'intestazione a qualsivoglia titolo, delle azioni, in favore di persone fisiche ovvero di persone giuridiche private a totale o parziale partecipazione privata.(...) 2) L'efficacia nei confronti della società del trasferimento di azioni è subordinata all'accertamento da parte del consiglio di amministrazione che il trasferimento stesso non faccia venir meno la titolarità, **da parte del Comune di Padova, del 51%** (cinquantuno per cento) del capitale e che sia rispettata la natura pubblica del capitale di cui all'articolo 1 del presente statuto.

Art. 18 – AMMINISTRATORE UNICO - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri, compreso il Presidente. Ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile, i componenti del Consiglio di amministrazione **sono nominati dal Sindaco del Comune di Padova in misura proporzionale** alla partecipazione del Comune medesimo al capitale sociale. I restanti componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall'assemblea. Nel caso la società sia amministrata da un Amministratore Unico, questo sarà **nominato dal Sindaco del Comune di Padova**. L'organo amministrativo dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile, fermo restando il rispetto dell'art.2449 c.c. Esso scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.

Art. 22 - POTERI DELL'AMMINISTRATORE UNICO O DEL CONSIGLIO

La gestione dell'impresa spetta agli amministratori. L'Amministratore Unico o Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della società, da esercitarsi **nell'ambito degli indirizzi e degli obiettivi espressi dai soci enti pubblici nelle specifiche deliberazioni assunte**, e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge o il presente statuto riservano all'assemblea.

Art. 24 - ORGANO DI CONTROLLO Il Collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti. Ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile i componenti del Collegio sindacale **sono nominati dal Sindaco del Comune di Padova in misura proporzionale** alla partecipazione del Comune medesimo al capitale sociale.

Art. 26 – POTERI DI CONTROLLO DEGLI ENTI SOCI L'organo amministrativo adotta le seguenti delibere previa autorizzazione dell'assemblea ordinaria: - Il conferimento di deleghe e/o poteri, diversi da quelli previsti dal presente statuto o assegnati dall'assemblea dei soci, ad uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, ivi inclusi il Presidente, il Vicepresidente e l'Amministratore Delegato; - L'approvazione della persona che l'organo amministrativo intende nominare quale Direttore Generale della società, in base all'articolo 27, con specificazione delle funzioni, dei poteri e del compenso; - L'approvazione e revisione sostanziale della relazione previsionale e programmatica annuale, dei piani finanziari e/o programmi di investimento e dei piani di sviluppo industriale elaborato dall'organo amministrativo; - L'acquisto e la vendita di partecipazioni societarie, ove non siano già previste nel piano di sviluppo industriale approvato; - Il rilascio di fidejussioni, pegni e/o

altre garanzie reali ove superiori al 10% del capitale sociale; - L'acquisto e la vendita di aziende e/o rami d'azienda, ove non siano già previste nel piano di sviluppo industriale approvato; - L'emissione di obbligazioni. Le autorizzazioni di cui al precedente elenco sono validamente approvate con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea. Ogni decisione e deliberazione riguardanti il servizio pubblico di cui è titolare un ente pubblico socio deve essere assunta nel rispetto della maggioranza suddetta e con il voto favorevole dell'ente pubblico interessato. Rimangono, in ogni caso, nella competenza dell'organo amministrativo, l'acquisizione a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, di beni mobili e immobili strumentali all'esercizio delle attività e servizi di cui all'oggetto sociale, nonché le attività di cui all'articolo 3, punto IV del presente statuto.

Art. 27 – DIRETTORE GENERALE Il consiglio di amministrazione può nominare un direttore generale, determinandone le funzioni, il compenso e i poteri di rappresentanza salvo il disposto del precedente articolo 26 del presente statuto che partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo ed esegue le deliberazioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, dirige il personale della società e adotta i relativi provvedimenti. Indirizza e coordina l'attività dei responsabili delle diverse aree funzionali della società.

Oltre alle clausole societarie sopra menzionate, il Comune di Padova esercita il "controllo analogo" anche mediante il proprio diritto di voto in Assemblea, per mezzo del quale può determinare in maniera autonoma le Deliberazioni di ordinaria e di straordinaria amministrazione della Società, ivi compreso anche il suo scioglimento.

Il "controllo analogo" del Comune di Padova su APS Holding S.p.A. è assicurato anche dal "Regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni" approvato con Deliberazione Consiglio comunale n. 7 del 04/03/2013.

Inoltre, con deliberazione di Consiglio Comunale n.55 del 29/07/2019 sono stati stabiliti gli obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento ai sensi dell'articolo 19 del D.Lgs175/2016.

Obbligo di servizio pubblico

Con riferimento al potere di controllo degli enti soci l'art. 26 dello Statuto di APS Holding S.p.A. statuisce: *"Ogni decisione e deliberazione riguardanti il servizio pubblico di cui è titolare un ente pubblico socio deve essere assunta nel rispetto della maggioranza suddetta (ossia, la maggioranza del capitale rappresentato in assemblea) e con il voto favorevole dell'ente pubblico interessato. "*

Va inoltre rilevato che ai sensi del disposto del c. 11 dell'art. 113 Tuel i rapporti degli enti locali con le società di erogazione del servizio e con le società di gestione delle reti e degli impianti *"sono regolati da contratti di servizio, allegati ai capitolati di gara, che dovranno prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti."*

Nel caso di specie le modalità di gestione della sosta nell'autorimessa Conciapelli e nell'autorimessa

De Gasperi verranno dettagliate in sede contrattuale mediante separati contratti di servizio, già predisposti, di cui si riporta un estratto della bozza.

Con la precisazione che le clausole contrattuali predisposte, e di seguito riportate, risultano di identico contenuto per ambedue i parcheggi in questione.

[...]

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Con il presente contratto il Comune di Padova affida ad APS Holding S.p.A. il servizio di gestione della sosta a pagamento nel parcheggio pubblico interrato denominato "autorimessa XXX" sito a Padova in XXX avente n. XXX stalli di sosta e aperto 24h su 24h e 7 giorni su 7.

Il parcheggio interrato è dotato di apposito cancello per l'entrata e l'uscita.

Si specifica che il parcheggio svolge un servizio pubblico e quindi deve poter essere utilizzato da chiunque ne faccia richiesta e che accetti, nel rispetto degli orari stabiliti e delle altre condizioni del servizio esposte, di corrispondere le tariffe indicate.

ART. 2 – ONERI E OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

L'Amministrazione comunale affida ad APS Holding S.p.A. i seguenti servizi:

a la gestione della sosta a pagamento, senza custodia dei veicoli, nel parcheggio pubblico interrato denominato "autorimessa XXX";

b la manutenzione dell'autorimessa, incluse attrezzature e dispositivi, anche a seguito ad atti vandalici o eventi eccezionali, fermo e ribadito quanto previsto in Allegato A;

c gli interventi di adeguamento, implementazione e ripristino della segnaletica e di tutti gli impianti e dotazioni, al fine di garantire l'utilizzo in sicurezza del parcheggio e l'abbattimento delle barriere architettoniche come da piano investimenti riportato nel piano finanziario presentato da APS Holding S.p.A.;

d il controllo della sosta mediante l'esercizio delle funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni ai sensi dell'art. 17, comma 132, della Legge 15 maggio 1997, n. 127, all'interno del parcheggio, con procedura sanzionatoria amministrativa ed organizzazione del relativo servizio;

e il monitoraggio dei posti auto, ai fini statistici, oltre che di rendicontazione, con rilevazione dell'occupazione;

f la fornitura e la posa in opera di tutti i dispositivi che l'affidatario riterrà necessari al fine di ottimizzare e massimizzare gli incassi derivanti dalla gestione del servizio.

L'affidatario si obbliga altresì a:

a.1 non adibire ad altro uso le aree destinate a sosta o parcheggio degli autoveicoli;

a.2 munirsi, per eventuali nuove installazioni, di tutte le autorizzazioni e certificazioni necessarie per l'esercizio delle attività (Vigili del Fuoco, USL, ecc.); dell'installazione delle apparecchiature automatiche, di sua proprietà, per il pagamento della sosta, l'attivazione delle stesse durante gli orari di funzionamento, gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria ed eventuale sostituzione;

a.3 mantenere in funzione ed efficienza gli impianti esistenti, curandone la manutenzione e tutto quanto previsto dal presente

contratto o, in alternativa, la fornitura, l'installazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di nuovi, previo accordo con l'Amministrazione comunale, garantendo la continuità del servizio;

a.4 assicurare all'Amministrazione comunale l'accesso telematico (in tempo reale) ai sistemi remoti per il riscontro immediato di tutti gli introiti;

a.5 garantire che il personale dipendente mantenga un costante contegno corretto ed irreprensibile nei confronti dell'utenza, con riserva del Comune di Padova di sollecitare provvedimenti disciplinari;

a.6 manlevare il Comune di Padova dalla responsabilità per danni causati all'utenza derivanti dall'installazione e dal funzionamento delle apparecchiature automatiche e dalla segnaletica;

a.7 rispondere del proprio operato e di quello del personale di cui si avvale per qualsiasi danno che, dal servizio concesso, possa derivare al Comune di Padova e a terzi;

a.8 provvedere alla documentazione statistica dell'utilizzo dei parcheggi e sulle caratteristiche delle soste;

a.9 sostenere ogni altro onere fiscale derivante dalla gestione del servizio nonché delle spese relative, rispondendo in proprio di eventuali omissioni;

a.10 contabilizzare le somme introitate sulla scorta dei resoconti emessi dagli impianti e dei titoli di pagamento emessi e distribuiti;

a.11 tenere la contabilità degli incassi in conformità alle vigenti disposizioni di legge (in particolare si richiamano le disposizioni di cui agli artt. 93 e 233 del d.lgs. n. 267/2000) ed alle previsioni del presente contratto;

a.12 osservare, con modalità da stabilire previo accordo con l'Amministrazione comunale, le disposizioni stabilite nel D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, con particolare riferimento agli artt. 9 e 15.

a.13 alla scadenza del contratto le aree e le strutture oggetto del servizio dovranno essere riconsegnate al Comune di Padova in buono stato di manutenzione.

Sono a carico di APS Holding S.p.A. la predisposizione, emissione e distribuzione dei titoli di pagamento. Il sistema di esazione dovrà risultare affidabile tecnicamente, in modo da non creare disservizio e garantire un adeguato livello di sicurezza contro contraffazioni e malversazioni. Gli strumenti di esazione dovranno adattarsi alle condizioni di variabilità della tariffa e il sistema di esazione dovrà prevedere la gestione delle forme di abbonamento. APS Holding S.p.A. sarà responsabile nei confronti degli utenti del servizio in caso di mancato od erroneo funzionamento dei titoli di pagamento dovuto a difetto di fabbricazione.

ART. 3 – ALTRI ONERI E OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO

APS Holding S.p.A. si impegna ad attivare un servizio di comunicazione e la possibilità per i cittadini di usufruire dei servizi (reclami, informazioni, prenotazioni, pagamenti, rinnovo abbonamenti ecc.) sia mediante sistemi on line (web, app, ecc) che attivando un servizio telefonico (call center), attivo almeno nei giorni feriali, sabato escluso, dalle ore 8.30 alle ore 13.00, il tutto in sinergia e coordinamento con i servizi di sosta già affidati dal Comune di Padova ad APS Holding S.p.A..

L'affidatario dovrà designare anche per l'autorimessa un Responsabile Unico del Servizio, peraltro Responsabile del Procedimento ai

sensi della legge 241/90, incaricato altresì di curare i rapporti con il Settore Mobilità e con gli altri Uffici del Comune di Padova.

Il personale impiegato dovrà essere professionalmente qualificato dovrà portare ben visibile una tessera di riconoscimento al fine di consentire l'immediata ed agevole identificazione da parte dell'utenza.

L'organizzazione del personale dovrà essere gestita in modo tale da garantire il corretto svolgimento del servizio.

L'affidatario si impegna a far osservare il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Padova (pubblicato in Padovanet – Amministrazione Trasparente – Altri contenuti) che prevede il rispetto, per quanto compatibili, degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento anche da parte dei collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese che realizzano opere a favore dell'Affidatario del servizio. Il Comune di Padova recede dal presente contratto nel caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Padova da parte dei collaboratori di APS Holding S.p.A..

Il Comune di Padova si riserva, inoltre, la facoltà di chiedere motivatamente, e previo apposito contraddittorio, la sostituzione delle persone che si dimostrino inidonee allo svolgimento del servizio richiesto.

ART. 4 – TARIFFE

Le tariffe vengono stabilite dall'Amministrazione comunale. Aps Holding S.p.A. si impegna ad applicare le seguenti tariffe:

- tariffa oraria: € __
- mezza giornata: € __
- giornata intera: € ____
- abbonamento ordinario mensile: € ____

L'Amministrazione comunale, previa comunicazione di APS Holding S.p.A. e verifica della sostenibilità economica del Business Plan, si riserva di modificare le tariffe, sia in aumento che in diminuzione, anche limitatamente a singoli comparti o periodi dell'anno. Per quanto riguarda l'equilibrio economico e la redditività del servizio affidato, nel caso di diminuzione delle tariffe, le parti convengono di eseguire preventivamente una verifica della gestione, con riserva di concordare gli eventuali correttivi del caso.

In caso di variazione delle tariffe di sosta, l'affidatario è obbligato ad adeguare, idoneamente e tempestivamente, le strutture impiantistiche e i titoli di pagamento, secondo le prescrizioni dettate dall'Amministrazione e senza oneri per quest'ultima.

ART. 5 – CORRISPETTIVO

APS Holding S.p.A. si impegna a versare all'Amministrazione comunale, entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio dell'anno di riferimento, un corrispettivo annuo pari al 50% dell'utile generato dall'attività di gestione dell'autorimessa.

L'utile viene calcolato detraendo dal totale dei ricavi l'importo delle spese di gestione: restano a carico dell'affidatario ogni spesa di manutenzione, ordinaria e straordinaria.

Le voci di spesa che concorrono a determinare l'utile sono elencate e dettagliate nell'Elenco di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente contratto.

L'Affidatario fornirà mensilmente al Comune un report contenente gli incassi nonché le spese sostenute per la gestione del periodo di

riferimento.

L'Affidatario risponde delle somme incassate anche in caso di furto subito o di smarrimento del denaro derivante dall'esazione delle tariffe ed abbonamenti.

ART. 6 – DURATA

Il presente contratto ha validità per 10 (dieci) anni a decorrere dal 01/01/2022 fino al 31/12/2031.

L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di rinnovare o prorogare il presente contratto ove lo consentano le disposizioni normative in materia.

Al termine del contratto o in caso di recesso motivato, le eventuali opere o beni concessi in uso e di proprietà dell'Amministrazione Comunale, gli impianti e le attrezzature successivamente installati o realizzati dovranno essere riconsegnati in buono stato di manutenzione ed efficienza, salvo il normale degrado dovuto all'uso.

Le attrezzature installate ed i beni acquistati dall'affidatario, alla scadenza del contratto, saranno ceduti al Comune di Padova alle seguenti condizioni:

A) di diritto e senza corrispettivo o compenso alcuno in caso di beni o investimenti totalmente ammortizzati (con le normali aliquote fiscali di legge) nel periodo dell'accordo;

B) cedute al valore contabile risultante dal libro dei cespiti ammortizzabili, in caso di beni ivi iscritti successivamente alla data di attivazione del presente contratto e non totalmente ammortizzati nel periodo di concessione.

Gli impianti e le apparecchiature sopra citate sono resi nella disponibilità del Comune di Padova immediatamente, nei modi e nei tempi stabiliti dal Comune stesso, senza che l'affidatario possa vantare alcun diritto di ritenzione.

Alla scadenza del contratto, APS Holding S.p.A. è tenuta a garantire la prosecuzione della gestione del servizio stesso anche dopo la scadenza del periodo sopra indicato, senza soluzioni di continuità ed alle medesime condizioni contrattuali, ma limitatamente

all'ordinaria amministrazione, fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento. Tale periodo non potrà essere superiore a 12 mesi.
[...]

SEZIONE 3

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA

La modalità di esercizio del Servizio prescelta è l'affidamento diretto "in house providing" ai sensi della normativa comunitaria e nazionale alla Società APS Holding S.p.A., ricorrendone i presupposti di legge:

- le percentuali di partecipazione al capitale sociale;
- espletamento delle attività a favore del Comune di Padova;
- il "controllo analogo" esercitato dal Comune di Padova, come già evidenziato nel paragrafo precedente.

SEZIONE 4

MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DELL’AFFIDAMENTO AD APS HOLDING SPA

Affidamento in house providing

APS Holding S.p.A. è società in house totalmente partecipata dal Comune di Padova.

Può senza dubbio definirsi “*società in house*” in quanto ricorrono i requisiti del controllo analogo (l’ente comunale esercita sulla società un controllo analogo a quello che esercita sulle proprie attività) e dell’attività prevalente (la società opera in via pressoché esclusiva a favore dell’ente comunale); ed inoltre non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati.

La società APS Holding S.p.A., benché formalmente di diritto privato, risulta essere una *longa manus* dell’ente comunale controllante, quasi un suo ufficio distaccato, e la finalità pubblica della sua attività è assolutamente predominante.

In virtù di tale rapporto alla società sono affidati i diversi servizi visti sopra, della cui qualità di erogazione sotto le dimensioni dell’efficacia, efficienza ed economicità, l’amministrazione è particolarmente soddisfatta.

Ogni decisione in merito alle tariffe dei parcheggi è riservata al Comune di Padova, il quale potrà in futuro apportare le modifiche ritenute necessarie ed opportune in funzione delle politiche della mobilità che in concreto si riterrà di adottare.

E’ evidente che analoga situazione sarebbe difficilmente replicabile laddove la gestione dei parcheggi venisse affidata a soggetto terzo -selezionato a seguito di procedura ad evidenza pubblica-, il quale, puntando a massimizzare il profitto sarebbe restio ad accettare variazioni tariffarie imposte dall’amministrazione in quanto in contrasto con tale fine speculativo.

Va rammentato che APS Holding S.p.A. già attualmente gestisce la quasi totalità delle aree di sosta cittadine.

In particolare in virtù del contratto di servizio del 16/06/2009 (prot. 0164894) gestisce oltre 6000 posti auto suddivisi tra parcheggi in superficie (Tipologia A) e parcheggi derivanti da standard urbanistici in struttura o di superficie (Tipologia B). Inoltre, in virtù di successivi atti di affidamento APS Holding S.p.A. gestisce ulteriori parcheggi, in parte di proprietà comunale, ed in parte di proprietà privata e nella disponibilità comunale in virtù di specifiche convenzioni urbanistiche.

Si riporta un elenco aggiornato dei parcheggi che sono gestiti da APS Holding S.p.A.

Dotazione della Sosta al 01.01.2021

Area di sosta

Posti Auto

Alessio Giulio (via)	6
Aspetti Tiziano (vicolo - parte)	42
Avanzo Jacopo (via)	72
Bardella (piazzetta)	52
Bassi Ugo (via) - Torre Archimede	116
Berlinguer (via)	9
Bixio (via)	7
Boccaccio (via)	44
Borromeo (via dei)	22
Bruno Giordano (via)	10
Carducci Giosuè (via)	32
Carmine (via del)	37
Cavallotti Felice (via)	29
Cavazzana (via)	17
Cesarotti Melchiorre (via)	31
Codalunga (Trieste-Tommaseo)	42
Codalunga/Stazione (V.le)	9
Costa Andrea (via)	17
De Gasperi Alcide (piazza - nord)	80
De Gasperi Alcide (C.so del Popolo)	6
De Gasperi Alcide (piazza - galleria)	17
De Gasperi Alcide (piazza - u.p.a.)	24
Delù Dario (via)	25
Diaz Armando (via)	20
Digione (via)	39
Digione (via) sotto	48
Eremitano Giovanni frà (via)	33
Euganea (via)	17
Europa (largo)	30
Faloppio Gabriele - ang. S. Mattia	17
Foscolo Ugo (via)	9
Gallucci Vincenzo (via)	24
Gattamelata (via)	24
Giotto (via)	12
Goldoni Carlo (via)	14
Longhin Giacinto Andrea (via)	111
Loredan Leonardo (via)	71
Manzoni Alessandro (via)	44
Marin Roberto (via) nuovo	29
Martiri della Libertà (via)	15
Masini Edoardo Plinio (via)	36
Matteotti Giacomo (via)	37
Mazzini Giuseppe (Giotto-Pellegrino)	14
Mazzini Giuseppe (piazza)	50
Mazzini Giuseppe (piazzale)	6
Milano (corso - Plaza)	8
Milano (corso)	37
Morgagni Giambattista (via)	24
Mugnai (riviera dei)	27
Nancy	31
Ospedale (piazzetta)	23
Ospedale (via)	31
Paleocapa (riviera)	29
Palme (via delle)	30
Pertini (p.tta)	45

Piccinato (via)	45
Piccinato (lato park fiera sud)	27
Pontecorvo (piazzale)	43
Portello (via del)	32
Prato della Valle (sud)	26
Quattro Novembre (via)	15
Rezzonico Carlo (piazzale polizia locale)	26
Rezzonico Carlo piazzetta banca	25
Rezzonico Carlo (via) lato sinx ovest	23
Rezzonico Carlo (via) lato dx est ex Nas	21
Risorgimento (via del)	19
San Benedetto (riv.)	13
San Fermo (via)	19
San Massimo (via)	49
San Murialdo Leonardo (via)	19
Santa Croce (piazzale)	9
Sarpi Paolo - pesa pubblica (via)	58
Sarpi Paolo (via)	4
Savelli Giovanni (via)	100
Scrovegni Enrico (via - lato est)	114
Scrovegni Enrico (via - lato ovest)	145
Sografi Simeone (via)	37
Stazione (piazzale)	21
STAZIONE (SOSTA BREVE)	12
Tommaseo Niccolò (via)	19
Trieste (CR/ Nancy - lato nord)	44
Trieste (CR/Bassi - lato sud)	49
Trieste (via - Cassa di Risparmio)	82
Trieste (via - Avis)	77
Trieste (via - Codalunga)	24
Trieste (via) Gozzi-Berchet	13
Valeri Diego (via)	21
Vendramini Elisabetta (Suor)	25
Verdi Giuseppe (piazzetta)	3
Vergerio (via)	10
Volturmo (via)	31
TOTALE GENERALE STALLI	3.031
Area di sosta	Posti Auto
Colli dei	267
Sarpi Park	230
Insurrezione	124
Prato della Valle (Lobo di s. Giustina)	20
Scambiatore CapoNord	555
Scambiatore CapoSud	492
TOTALE STALLI STRUTTURA IN CONVENZIONE	1.688
Scambiatore Bembo	261
Scambiatore Piovese	242
San Lazzaro	
Corso Australia	
TOTALE STALLI IN CONVENZIONE FREE	503
Tribunale Sud (56 sotto + 73 sup)	129
Park Fiera Sud	37

Park del Sole	105
Tommaso Park	128
Pace Park	247
Porte Contarine	134
TOTALE STALLI FUORI CONVENZIONE	780
TOTALE STALLI BLU	3031
TOTALE STALLI STRUTTURA PAGAMENTO	1688
TOTALE STALLI IN CONVENZIONE	4.719
TOTALE STALLI IN CONVENZIONE FREE	503
TOTALE STALLI FUORI CONVENZIONE	780
TOTALE GENERALE STALLI STRUTTURA CONVENZIONE + FUORI CONVENZIONE	6.002

Il Comune di Padova ha sin qui deciso di avvalersi della gestione di APS Holding S.p.A. in ottica strategica, al fine di perseguire le migliori economie di scala. Del resto è evidente come la gestione della sosta sia un servizio a costi marginali decrescenti, considerato il rilevante impatto che hanno i costi sul servizio unito alla maggiore capacità di gestione di quelli variabili (si pensi, su tutto alla flessibilità di gestione del personale).

Risulta pertanto palese come l'affidamento della gestione dei parcheggi in Conciapelli e De Gasperi alla società partecipata possa avvenire muovendosi su piani di grande efficienza ed economicità. Senza contare che la fisica unificazione, attualmente in corso, del parcheggio Porte Contarine (anch'esso gestito da APS Holding S.p.A.) e Conciapelli consentirà di ottenere importanti risultati in termini di funzionalità anche in tale contesto.

Mette conto evidenziare che dell'affidamento "in house" in parola potrà beneficiare, non solo l'Amministrazione comunale, ma l'intera cittadinanza. Invero tale affidamento garantisce all'Ente ed alla collettività:

- la conservazione, il consolidamento e lo sviluppo del know how nella gestione dei parcheggi a pagamento generatosi negli anni;
- l'effettuazione degli investimenti necessari per la messa in sicurezza del parcheggio interrato, eliminazione delle barriere architettoniche rendendo il parcheggio accessibile a tutti i cittadini, miglioramento dell'efficienza del Servizio, finanziati principalmente con le tariffe stabilite per i contribuenti, cosa non avvenuta durante la gestione di tipo patrimoniale di società privata;
- la possibilità di beneficiare dell'incremento dei flussi reddituali ottenibili a seguito degli investimenti effettuati dalla Società grazie agli eventuali dividendi distribuiti, questi ultimi non certamente conseguibili in caso di affidamento ad operatori del mercato;
- il mantenimento del margine operativo e dell'utile netto della gestione del Servizio all'interno dell'Ente locale piuttosto che a imprese private;

- l'unitarietà dell'interfaccia tra cittadino e gestore del Servizio, della gestione del Servizio e del sistema di riscossione, che portano evidenti economie di scala, ma soprattutto ad una gestione unitaria della sosta cittadina che possa garantire i seguenti obiettivi:
 - articolazione tariffaria rispondente alle molteplicità di esigenze dei cittadini e attuazione politiche di mobilità sostenibile, anche alla luce del disposto dell'art. 7 c. 7 D.Lgs. n. 285/1992 secondo cui i proventi dei parcheggi a pagamento sono destinati -oltre che alla costruzione, gestione e implementazione di parcheggi- a interventi per il finanziamento del trasporto pubblico locale e per migliorare la mobilità urbana;
 - fungibilità dei sistemi di pagamento;
 - semplificazione della disciplina della sosta;
 - unitarietà del sistema dei controlli;
 - unicità di referenza per tutte le ragioni di rapporto utenza/servizio;

Va aggiunto che APS Holding S.p.A. ha sviluppato e reso disponibile l'utilissima app gratuita "EasyPadova" che consente a chiunque voglia parcheggiare a Padova, da chi vi si reca per ragioni di lavoro al turista, da chi voglia trascorrere qualche ora di shopping allo studente, di individuare il parcheggio più adatto alle proprie esigenze (disponibilità, localizzazione, costo, distanza) facendo ricorso ad un unico strumento.

Vien da sé che tutti i predetti vantaggi verrebbero perduti, o comunque oltremodo ridimensionati, qualora la gestione dei parcheggi Conciapelli o De Gasperi venisse affidata ad un soggetto terzo.

Con riferimento al Servizio oggetto della presente relazione, è opportuno ribadire nuovamente che per il Comune di Padova non si tratta di scegliere ex novo se esternalizzare o meno la gestione del Servizio di sosta a pagamento, poiché la Società "in house" APS Holding S.p.A. risulta già oggi affidataria di numerosi stalli a pagamento pubblici di Padova (sia a raso che in struttura), con positivi ed apprezzabili risultati, sia in termini di efficacia del servizio offerto, che in materia di risultati e di equilibri economico-finanziari.

4.1 MOTIVAZIONE GESTIONALE

Dal punto di vista gestionale, l'affidamento ad APS Holding S.p.A. del servizio di gestione della sosta nelle autorimesse Conciapelli e De Gasperi permette all'Ente comunale di esercitare il potere di indirizzo e controllo sulla Società, che ricomprende anche la definizione di una politica tariffaria volta a garantire la massima utilizzabilità del parcheggio a tutti i cittadini.

Il potere di indirizzo e controllo dell'Ente consiste anche nella predisposizione di Piani di investimento finalizzati al miglioramento del rapporto con la clientela/utenza e all'introduzione di strumenti di pagamento della sosta innovativi volti ad agevolare i fruitori del Servizio.

L'affidamento ad APS Holding S.p.A. risulta conveniente, sempre dal punto di vista gestionale, rispetto all'affidamento ad un soggetto privato con sottoscrizione di un contratto di servizio per mezzo del quale effettuare un forte controllo sulla gestione.

Peraltro APS Holding S.p.A. già opera nel settore della sosta cittadina e l'affidamento ad essa di ulteriori parcheggi genera certamente rilevanti economie di scala, capaci di incrementare l'efficienza della gestione, per effetto delle quali i costi fissi della società hanno un'incidenza media e marginale inferiore rispetto alla previgente concessione.

Come già rilevato nei precedenti paragrafi, una modalità di affidamento diversa dal cosiddetto "*in house providing*" determinerebbe la dispersione del know how consolidato in anni di gestione efficace ed efficiente del servizio di sosta cittadina.

4.2 MOTIVAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

La valutazione dei dati contenuti nei Piani Economici Finanziari trasmessi da APS Holding S.p.A. (in allegato a mail del 29/10/2021, prot. entrata n. 0494396 del 02/11/2021), che si allegano alla presente relazione, consente di rilevare l'economicità della gestione "*in house*" del servizio di gestione dei parcheggi in questione.

In particolare.

A) Per quanto riguarda l'autorimessa Conciapelli, per la piena funzionalità della struttura e per la sua messa a norma, anche sotto il profilo della sicurezza, è previsto un investimento totale di € 641.675,00 di cui € 130.000,00 per impianti (ossia per la manutenzione e il potenziamento dell'assetto impiantistico dell'autorimessa) e € 551.675,00 per area (ossia per il miglioramento del sito nel suo complesso): il periodo di ammortamento nel primo caso è di 7 anni, nel secondo di 5 anni.

Posto che la previsione di incasso medio mensile degli abbonati è stimato in € 19.180,33 (oltre Iva) la proiezione degli incassi totali annuali è pari a € 230.163,93 (oltre Iva) fino al 2024; con costanti incrementi negli anni successivi.

Tenuto conto dei costi di gestione e dei tempi di ammortamento degli investimenti programmati si registra un utile positivo a partire 2025, con un incremento esponenziale nel 2026 e ulteriori incrementi negli anni successivi; con conseguente correlato aumento dell'importo dei canoni da versare all'amministrazione comunale.

Il Valore Attuale Netto -desunto dalla misurazione dei flussi di cassa- conferma la redditività del progetto d'investimento (VAN attualizzato al tasso di sconto del 4%: € 71.352,00; tasso di rendimento: 6,2%).

B) Per quanto riguarda l'autorimessa De Gasperi, per la piena funzionalità della struttura e per la sua messa a norma, anche sotto il profilo della sicurezza, è previsto un investimento totale di € 55.750,00 di cui € 22.500,00 per impianti (ossia per la manutenzione e il potenziamento dell'assetto impiantistico dell'autorimessa) e € 33.250,00 per area (ossia per il miglioramento del sito nel suo complesso): il periodo di ammortamento nel primo caso è di 7 anni, nel secondo di 5 anni.

Posto che la previsione di incasso medio mensile degli abbonati è stimato in € 8.032,79 (oltre Iva) la proiezione degli incassi totali annuali è pari a € 96.393,44 (oltre Iva).

Tenuto conto dei costi di gestione e dei tempi di ammortamento degli investimenti programmati si registra un incremento significativo dell'utile già dal 2025, con ulteriori incrementi negli anni successivi; con conseguente correlato aumento dell'importo dei canoni da versare all'amministrazione comunale.

Il Valore Attuale Netto -desunto dalla misurazione dei flussi di cassa- conferma la redditività del progetto d'investimento (VAN attualizzato al tasso di sconto del 4%: € 279.015,00; tasso di rendimento: 77,8%).

Sin nel caso dell'autorimessa Conciapelli sia nel caso dell'autorimessa De Gasperi sulla base del valore del VAN può pure desumersi la convenienza di un affidamento diretto rispetto al ricorso al mercato.

Sempre in ordine al profilo economico-finanziario merita di essere rilevato che APS Holding S.p.A. in relazione alla gestione dei parcheggi Conciapelli e De Gasperi verserà al Comune di Padova un corrispettivo annuo pari al 50% degli utili.

Trattasi di corrispettivo che connota l'affidamento diretto in termini di particolare economicità, come peraltro può desumersi dal raffronto con l'entità dei corrispettivi versati all'Amministrazione dai vari operatori privati che sul territorio comunale svolgono, in convenzione, il servizio di gestione di parcheggi ed autorimesse; ossia:

-park Rabin (in gestione a Parcheggio e Immobiliare Prato della Valle Srl) : 14% dei ricavi

-park I Portici (in gestione a Egle Srl): 15% dei ricavi

-park Pace (originariamente in gestione a Pace Park Srl): 25% dell'utile

Va pure aggiunto che la medesima percentuale (50% dell'utile) è stata posta a carico dei gestori dei parcheggi La Cittadella (gestito da Arca Servizi Srl) e Mantegna (gestito da Modefin Srl).

Anche sotto tale specifico profilo, dunque, si impone con palmare evidenza la conclusione che l'affidamento diretto costituisce la soluzione da preferire in quanto in grado di assicurare all'Ente locale il maggior beneficio economico in correlazione alla gestione delle autorimesse in questione.

In definitiva l'affidamento "*in house providing*" ad APS Holding S.p.A. risulta la scelta più congrua sotto plurimi profili:

- la gestione del parcheggio interrato viene affidata ad un gestore con consolidata esperienza e affidabilità, nei confronti del quale il Comune mantiene rilevanti poteri di indirizzo, controllo e coordinamento;
- la gestione del parcheggio risulta esercitata da una Società che è in grado di mantenere/migliorare il proprio equilibrio economico e finanziario, sia nel breve che nel medio/lungo periodo, e comunque per l'intera durata della Concessione del servizio parcheggi;
- permette al Comune di introitare un periodico canone, correlato agli utili generati dall'attività di gestione dei parcheggi;
- permette la conservazione ed il consolidamento del know how nella gestione dei parcheggi a pagamento generatosi negli anni, nonché il valore dell'avviamento;
- permette al Comune di conservare un bene di proprietà in buono stato senza assunzione diretta di oneri di manutenzione ordinaria o straordinaria ;
- risultano finanziati gli investimenti necessari al miglioramento dell'efficienza del Servizio senza alcun esborso finanziario da parte dell'Ente;
- il Comune di Padova può beneficiare dell'incremento dei flussi reddituali ottenibili a seguito degli investimenti effettuabili dalla Società;
- l'utile operativo e l'utile netto prodotto dalla gestione del parcheggio rimane nel perimetro del dell'Ente locale piuttosto che essere di spettanza dell'imprenditore privato;
- si aumenta l'unitarietà dell'interfaccia tra cittadino e gestore dei servizi di sosta pubblica a Padova, con evidenti semplificazioni per i cittadini ed economie di scala per la società di capitale pubblico;
- non vi sono costi di avvio (start up) in quanto la Società ha già un'organizzazione e un know-how

adeguato e una consolidata esperienza nel Settore della sosta a pagamento.

A corredo di quanto esposto merita di essere osservato che la gestione da parte di APS Holding S.p.A. consente di ottenere un'efficace economia di scala in considerazione del rilevante numero di parcheggi gestiti sul territorio comunale. Peraltro la società controllata ha sviluppato specifiche applicazioni informatiche (tra cui un'app per smartphone, come già accennato sopra) che, tramite una banca dati centralizzata aggiornata in tempo reale, consentono di fornire all'utenza numerosi servizi, tra cui: la condivisione di informazioni sullo stato di occupazione dei parcheggi; la possibilità di pagamento telematico dei pedaggi; la possibilità di impostare la durata della sosta, di anticipare o posticipare il termine della stessa.

Nondimeno va osservato che i proventi incassati dalla società "in house" vengono investiti in progetti ed attività afferenti alla mobilità cittadina (non limitati alla sosta pubblica), per giunta in conformità ed aderenza alle indicazioni e alle direttive dettate dalla stessa Amministrazione comunale. In tal modo rilevanti risorse economiche vengono valorizzate in interventi di utilità pubblica a beneficio dell'Ente comunale e, più in generale, della collettività.

Alla stregua di quanto osservato risulta quindi evidente come l'affidamento diretto nel caso di specie rappresenti la soluzione più vantaggiosa nella misura in cui assicura una gestione improntata a criteri di economicità, efficienza ed efficacia, grazie ad un fruttuoso bilanciamento tra obiettivi, risorse e risultati.

5. PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB DEL COMUNE DI PADOVA

Ai sensi dell'art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/12, e per di assicurare un'adeguata informazione alla cittadinanza tutta, la presente Relazione sarà pubblicata sul sito web del Comune di PADOVA.

6. ALLEGATI

Alla presente relazione si allegano i Piani Economico-Finanziari predisposti da APS Holding S.p.A.

IL DIRIGENTE